REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere relatore
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 61925** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 433/2024, depositata in data 17/9/2024 e notificata in data 08/11/2024

proposto da:

FOGGETTI Tommaso, nato a Torre Annunziata (NA), il 14/03/1960, c.f. FGGTMS60C14L245W, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Bianconi (c.f. BNCLSN67S26H501V) e Paolo Giovannelli (c.f. GVNPLA66E20H501Y), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, con domicilio digitale eletto presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata

alessandrobianconi@ordineavvocatiroma.org e paologiovannelli@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Giovanni Nicotera, 29

[APPELLANTE]

contro:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in persona del Procuratore regionale pro-tempore**;**
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;

[APPELLATI]

e nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso cui è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, alla pec.ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

[APPELLATO INTERVENIENTE]

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 25/9/2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv. Paolo Giovannelli, in rappresentanza dell'appellante, ed il Pubblico ministero, v.p.g. Attilo Beccia.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 18/10/2023, la Procura regionale conveniva dinanzi

alla Sezione giurisdizionale per il Lazio FOGGETTI Tommaso, all'epoca dei fatti (segmento temporale ottobre 2012 – ottobre 2013) Capo Team della Direzione Provinciale I di Roma, presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate, per rispondere dei danni erariali, asseritamente causati all'ente di appartenenza per essersi adoperato, nell'ambito di un articolato sistema illecito che coinvolgeva numerosi soggetti (giudici tributari, funzionari ed ex funzionari dell'amministrazione finanziaria, commercialisti, un appartenente alla Guardia di Finanza, un avvocato e contribuenti), per far ottenere, dietro corresponsioni di denaro, a tre contribuenti (Vigna Clara Parking S.r.l.; Pan di Zucchero s.a.s. di Sandro Guerrini; Società International Food & Coffee Micaf S.p.a.), riduzioni estremamente significative dei rispettivi debiti fiscali (fino al 90% dell'accertato), agendo dapprima presso l'Amministrazione finanziaria (attraverso provvedimenti di sgravio conseguenti a opache iniziative di conciliazione giudiziale) e, successivamente, presso le allora Commissioni Tributarie, innanzi alle quali pendevano contenziosi, al fine di ottenere un esito fausto per i contribuenti dei medesimi contenziosi (attraverso sentenze di cessata materia del contendere).

Tali condotte avevano anche rilievo penale.

Per quanto di interesse in questa sede, con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 647/2023, del 12/4/2023, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (concordato anche con rinuncia ai motivi di appello), veniva rideterminata la pena inflitta al FOGGETTI con la sentenza del Tribunale di Roma n. 906/2017, in anni 2 e mesi 8 per i reati di corruzione aggravata per atti contrari a doveri d'ufficio e dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il reato di associazione per delinquere.

Il danno erariale ipotizzato dall'Organo requirente era complessivamente pari ad € 162.864,57 (da maggiorare di interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia), importo la cui consistenza era data dalla somma di quattro diverse poste di danno:

- € 82.273,57 a titolo di danno patrimoniale da mancata entrata per l'Amministrazione finanziaria;
- € 6.950,00 a titolo di danno da disservizio in senso stretto (spese sopportate per la verifica dei pretesi illeciti);
- € 23.641,00 a titolo di danno da disservizio in senso ampio, cioè di danno da lesione del nesso sinallagmatico (lesione del rapporto sinallagmatico con la P.A. pari al 50% della retribuzione lorda percepita nel periodo di interesse);
- € 50.000,00 a titolo di danno all'immagine (importo pari al doppio delle tangenti ricevute).

La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ritenuta inammissibile l'istanza di rito abbreviato, in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 86, comma 6, c.g.c. che il convenuto aveva sollevato lamentando la genericità della prospettazione, asseritamente basata sul mero richiamo degli atti del procedimento penale.

Con riferimento al merito, chiarito che la sentenza della C.A. n. 647/2023 aveva efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p., riteneva le condotte indubitabilmente accertate nella loro materialità e riferibili al convenuto.

Con riferimento alle singole voci di danno, riteneva che:

- in aderenza alle puntualizzazioni operate dalla Procura regionale in prossimità della trattazione del giudizio, alla luce dei nuovi elementi

acquisiti, il danno patrimoniale da mancata entrata dovesse essere rideterminato nella minore somma di € 7.902,00;

- il danno da disservizio in senso stretto era stato correttamente stimato dalla Procura erariale nella misura di € 6.950,00, considerando la retribuzione lorda percepita da un Audit Manager per un periodo di trenta giorni lavorativi (tempo ritenuto congruo per compiere le verifiche);
- il danno da disservizio in senso ampio, pur ritenuto sussistente per via dello svolgimento di attività non preordinate al raggiungimento del fine pubblico istituzionale, ma dirette al compimento di condotte penalmente illecite per fini meramente personali, era diversamente quantificato (€ 9.546,00, in luogo di € 23.641,00): anziché nella misura del 50% della retribuzione lorda (€ 47.282,00) percepita nel periodo in cui erano state poste in essere le condotte illecite contestate (ottobre 2012 – ottobre 2013), era determinato applicando, sempre in via equitativa, la minore percentuale del 20% al parametro della retribuzione del periodo, *«in considerazione delle modalità delle condotte poste in essere dal convenuto e degli episodi corruttivi che gli sono stati addebitati»*;
- il danno all'immagine era ritenuto configurabile e correttamente quantificato in € 50.000,00, importo pari al doppio del prezzo dei reati di corruzione.

Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda del Pubblico ministero, condannava il FOGGETTI al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma complessiva di € 74.308,40, già comprensiva di

rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Avverso tale decisione il FOGGETTI proponeva appello.

Con il primo motivo, censurava la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.

Al riguardo, sosteneva che la Procura regionale si era limitata ad un rinvio generico alla documentazione del procedimento penale — riguardante per lo più soggetti estranei al giudizio contabile — senza descrivere le specifiche condotte materiali imputabili al FOGGETTI idonee a produrre il contestato danno erariale ed ignorando che l'istituto dell'autotutela impone all'amministrazione finanziaria di procedere all'annullamento di atti illegittimi o infondati "anche in caso di non impugnabilità" (art. 2-*quater*, comma 1 e art. 2, comma 1 del d.m. n. 37/1997), eccetto che per quelli coperti da giudicato di merito.

Con il secondo motivo di gravame (*«Erroneità della sentenza: insussistenza dei requisiti per aversi imputazione di danno erariale. Genericità e indeterminatezza. Mancato assolvimento dell'onere probatorio. Mancata precisazione di specifiche condotte riferibili a specifici danni e del nesso eziologico tra le condotte e il danno. Insussistenza del danno imputabile o errata quantificazione del danno»*) censurava la sentenza ritenendo che le statuizioni di condanna erano basate su assunti sforniti di prova, poiché i comportamenti materiali imputati non avevano provocato maggiori costi o minorI introiti per l'Amministrazione.

In particolare, sosteneva che l'illecita percezione di denaro, pur rilevando penalmente, non fosse elemento sufficiente a determinare automaticamente un

danno erariale, dovendo quest'ultimo tradursi in un pregiudizio concreto, dimostrato tramite un maggior costo o una minore entrata per la P.A.

A tal proposito, per la voce di danno connessa al mancato introito dei tributi accertati, per ciascuna delle tre vicende, ne evidenziava o la totale insussistenza (per la pratica della Vigna Clara Parking, non si era perfezionato l'accordo conciliativo per il mancato pagamento della prima rata convenuta; per quella della International Food & Coffee, la stessa relazione dell'Ufficio Audit e Sicurezza aveva escluso profili di irregolarità) o la minore consistenza rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice (per la Pan di Zucchero S.a.s., la perizia di parte aveva chiarito che l'imposta effettivamente dovuta sarebbe stata di soli € 1.065,62).

Con riferimento al danno da disservizio in senso stretto (pari ai costi per le attività di verifica straordinaria), l'appellante esponeva che, su tre pratiche esaminate dall'audit, due non avevano rivelato criticità e sulla terza (quella della Pan di Zucchero S.a.s.) il suo apporto era intervenuto solo in grado di appello, quando la pretesa erariale era già stata significativamente ridotta, in primo grado, del 75% da altro funzionario. Sicché il danno non avrebbe potuto essere superiore ad € 1.158,35.

Relativamente alla posta del danno da disservizio in senso ampio (lesione del nesso sinallagmatico), censurava come arbitraria e illogica la scelta del primo giudice di applicare equitativamente il 20% delle retribuzioni percepite nel periodo di interesse, lamentando l'assenza di qualsiasi spiegazione del criterio utilizzato e l'incongruenza di tale posta di danno rispetto alla ben più modesta quantificazione di quello da disservizio in senso stretto. A tal proposito, richiamava le positive valutazioni professionali ricevute, le onorificenze, il

rilevante carico di lavoro ordinario e sottolineava che la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. non poteva sopperire a un difetto di prova sull'esistenza stessa del danno, ma solo colmarne le lacune di quantificazione di un danno già dimostrato esistente.

In via gradata, chiedeva di rideterminare la percentuale al 5% anziché al 20% o, comunque, di parametrarla al medesimo importo riconosciuto per il danno da disservizio in senso stretto.

Infine, quanto al profilo del danno all'immagine, l'appellante affermava che la sussistenza di tale tipologia di nocumento era stata ricollegata genericamente alle risultanze del processo penale «ma senza concretezza». Aggiungeva, poi, che in quella sede aveva ammesso di aver percepito un importo esiguo (€ 1.500,00) e non quello considerato (€ 25.000,00) nella valutazione presuntiva ex art. 1, comma 1-*sexies*, l. 20/1994.

Articolava, conclusivamente, le seguenti richieste: *«a.) (...) Dichiarare nulli, inammissibili e/o improcedibili la citazione avversaria e l'intervento adesivo dell'Agenzia delle Entrate per i motivi in narrativa; b.) Nel merito, rigettare le domande avversarie per tutti i motivi in narrativa in quanto infondate nel merito; c.) Comunque assolvere il convenuto da ogni ipotesi di responsabilità erariale; d.) In subordine, accertare la minor somma dovuta dal Sig. Foggetti a titolo di danno; e.) In estremo subordine applicare il potere riduttivo nella massima misura ritenuta di giustizia. f.) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite»*.

In data 10/7/2026, si costituiva l'Agenzia delle Entrate, già intervenuta in primo grado e destinataria della notifica dell'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello.

Con conclusioni depositate in data 3/9/2026, la Procura generale, preliminarmente, evidenziava come l'intera narrazione riproposta dall'appellante era in violazione dell'art. 651, comma 1, c.p.p.

Erano, infatti, coperti da accertamento irretrattabile (c.d. pregiudizialità penale), i profili della "sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Ne conseguiva la palese infondatezza del motivo di nullità per presunta genericità dell'azione erariale in violazione dell'art. 86, comma 6, c.g.c.

Inoltre, diffusamente contestava il secondo, articolato motivo di gravame, richiamando quanto emerso dal giudicato di condanna penale e chiarendo, fra l'altro, che:

- quanto al danno patrimoniale da mancata entrata per la vertenza tributaria intentata dalla Pan di Zucchero S.a.s. e dal socio amministratore Guerrini, la perizia di parte che si assumeva avesse evidenziato un modesto indebito risparmio d'imposta (pari a circa € 1.065) avrebbe potuto essere riferito, come spiegato dal giudice penale, solo al socio accomandatario Guerrini ed era riferibile al solo reddito personale, ma non anche alla società Pan di Zucchero. Il rilievo peritale, dunque, non aveva intaccato la realizzazione di un effetto indubbiamente positivo in favore della società in accomandita semplice derivante dall'abbattimento del rispettivo reddito imponibile;
- in ordine alla contestazione riguardante il danno da disservizio in senso stretto, chiariva che l'insussistenza di gran parte del danno da mancate entrate fiscali era irrilevante poiché, a fronte di condotte illecite, le verifiche straordinarie erano statE comunque compiute (e condotto

anche all'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento) ed erano state prestate attività di supporto agli organi investigativi;

- con riguardo al danno da disservizio in senso lato, esponeva che il perseguimento di finalità non istituzionali, ma egoistiche siccome dirette a realizzare interessi personali illeciti, inevitabilmente aveva alterato il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione, rendendo quest'ultima, almeno in parte, priva di giustificazione e, quindi, fonte di danno erariale. Tenuto conto della gravità, reiterazione e durata delle condotte (ottobre 2012 - ottobre 2013), il pregiudizio in discorso era stato congruamente riquantificato dal primo giudicante, in via equitativa, nel 20% della retribuzione percepita nel periodo interessato, pari a € 9.546,00 su una retribuzione complessiva del periodo pari a € 47.282,00. Le positive valutazioni professionali e le onorificenze erano irrilevanti al fine di un ulteriore scomputo, considerato che, se l'Amministrazione avesse potuto, al tempo, prendere contezza dei gravissimi fatti di corruzione commessi dal Foggetti, ragionevolmente non avrebbe rilasciato giudizi positivi sulle performance professionali del medesimo;
- quanto al danno all'immagine, riteneva corrette le motivazioni del primo giudice tanto in ordine alla sussistenza – valorizzando l'intervenuta sentenza penale definitiva per un reato contro la pubblica amministrazione e il rilevante clamore mediatico della vicenda attraverso articoli di stampa diffusi a livello nazionale – che in ordine alla consistenza del nocumento – parametrando alla misura del prezzo dei reati di corruzione accertati definitivamente secondo il criterio

presuntivo di cui all'art. 1, comma 1-*sexies*, della l. 20/1994.

Infine, escludeva l'applicabilità dell'invocato potere riduttivo, in considerazione della circostanza che vi era stato illecito arricchimento e della connotazione dolosa delle condotte.

Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.

Con memoria depositata in data 3/9/2026, il FOGGETTI *«ulteriormente perorava le ragioni»* del gravame richiamando lo *ius superveniens* di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1.

Affermava che, in forza dell'art. 6 di detta legge, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1 comma 1.1, lett. b, legge n. 20/1994, che ha limitato la responsabilità amministrativa nei casi di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria ai fatti ed omissioni commessi con dolo: nella vicenda, la qualificazione delle condotte come dolose non poteva derivare dalle statuizioni penali in base all'art. 651 c.p.p., trattandosi di norma inapplicabile in caso di pronuncia resa all'esito di concordato in appello, e comunque, anche laddove applicabile, *«il dolo del reato di corruzione non si traduce automaticamente in dolo erariale, gravando sulla Procura l'onere di fornire una prova specifica e autonoma circa la deliberata intenzione dell'odierno convenuto di cagionare una lesione economica alla Pubblica Amministrazione, elemento del tutto distinto e autonomo rispetto al pactum sceleris penale»*.

Inoltre, avrebbe dovuto escludersi anche la colpa grave, considerato che le iniziative assunte a beneficio dei contribuenti erano conformi a circolari,

principi giurisprudenziali e disposizioni regolamentari e che, quindi, potendo ritenersi conformate ai "pareri delle autorità competenti" (art. 1, comma 1, l. 20/1994) integravano condotte inidonee a dar luogo a responsabilità amministrativa.

Ancora, evocava la nuova configurazione del potere riduttivo affermandone l'obbligatoria applicazione.

Infine, formulava considerazioni in replica a quanto affermato dalla Procura generale e dall'interveniente Agenzia delle Entrate.

Precisava ed integrava le conclusioni come segue:

«In via principale: 01) dichiarare l'applicabilità al presente giudizio della legge 7 gennaio 2026, n. 1, in forza dell'art. 6 della medesima legge;

02) accertare e dichiarare che, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1.1, lett. b, della legge n. 20/1994, la responsabilità per le conciliazioni giudiziali tributarie è limitata ai fatti commessi con dolo, e che nel caso di specie il dolo erariale non risulta provato, con conseguente rigetto integrale della domanda attorea;

03) in ogni caso, accertare e dichiarare che la condotta del Foggetti non integra colpa grave, ai sensi della nuova definizione normativa e dell'esimente per chi si uniforma a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti, con conseguente proscioglimento.

In via subordinata:

04) applicare l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 1-octies, L. 20/1994, contenendo l'eventuale condanna entro il limite massimo del 30% del pregiudizio accertato e, in ogni caso, entro il doppio della retribuzione lorda annua, in conformità agli arresti di Sez. II App. 8/05/2026 n. 79 e Sez. I

In via ulteriormente subordinata:

05) rideterminare analiticamente il danno secondo i criteri indicati nell'atto di appello e nella presente memoria, eliminando o riducendo drasticamente le poste di mancata entrata, disservizio in senso stretto, danno da lesione del sinallagma e danno all'immagine, in applicazione del potere riduttivo nella massima misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio».

In data 24/9/2026, la Procura generale depositava copia della sentenza non appellata n. 159/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

All'udienza del 25/9/2026, assente il difensore dell'Agenzia delle Entrate interveniente, il difensore dell'appellante ed il Pubblico ministero, ribadivano le rispettive conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d'udienza.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

Motivi della decisione

1. I motivo di appello: «Erroneità della sentenza: nullità della citazione per genericità e indeterminatezza»

Con il primo motivo è stato contestato il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione che era stata formulata, innanzi al primo giudice, sostenendo che difettasse l'esposizione delle attività materiali e dei comportamenti concretamente idonei ed adeguati alla realizzazione del preteso illecito, dannosi per l'Erario: la Procura regionale, infatti, si era limitata ad un generico (ed inidoneo allo scopo) rinvio alla imponente mole di documentazione

probatoria del procedimento penale, per lo più riguardante soggetti diversi.

A giustificazione del rigetto dell'eccezione, la Corte territoriale ha affermato che nell'atto di citazione vi era *«l'esposizione puntuale e concreta dei fatti contestati, il modus operandi del convenuto e l'indicazione dei motivi di diritto posti a sostegno della domanda»* e ciò aveva consentito *«di apprestare adeguate difese, tanto da poter validamente contestare le determinazione di una posta di danno con argomentazioni che sono state condivise dallo stesso Organo inquirente»*.

Tale motivazione è stata criticata dall'appellante evidenziando che la circostanza che i contenuti della citazione avevano consentito di formulare efficaci argomentazioni difensive sulla consistenza della pretesa creditoria, non costituiva dimostrazione della sufficienza degli stessi in ordine all'esistenza della pretesa: nell'atto introduttivo del giudizio difettava, infatti, la «indicazione delle singole attività materiali e dei comportamenti concretamente idonei ed adeguati alla realizzazione del preteso illecito» anche tenuto conto degli obblighi di autotutela tributaria, incombenti per ragioni di servizio (provvedimenti di sgravio e di autotutela da utilizzare nel contezioso tributario).

La doglianza è infondata.

Invero, nell'ampio atto di citazione sono dettagliatamente illustrati gli apporti specificamente riferibili al FOGGETTI, orientati a far conseguire significativi risparmi a International Food & Coffee - MICAF S.p.a., Vigna Clara Parking S.r.l. e Pan di Zucchero S.a.s. (nonché a Sandro Guerrini, socio amministratore di detta società).

In particolare, è stato ben illustrato che il FOGGETTI, inserito in un sodalizio

criminale, sfruttando sapientemente la concatenazione degli effetti di istituti sostanziali (autotutela/accertamento con adesione) e processuali (conciliazione giudiziale), dal medesimo utilizzabili in ragione dell'investitura istituzionale di carattere generale (delega di firma attribuitagli con la Disposizione di servizio n. 51 del 20/5/2014, poi confermata con la Disposizione di servizio n. 6 del 2/2//2015), si è adoperato, con attività contrarie ai doveri d'ufficio, per far ottenere illecitamente provvedimenti di sgravio da presentare in sede di udienza presso il giudice tributario innanzi cui pendevano controversie e, in definitiva, per far ridurre significativamente la consistenza del debito tributario incombente sui contribuenti.

Tutti gli addebiti, inoltre, trovavano ampi riscontri nella documentazione posta a corredo dell'atto introduttivo.

In definitiva, l'atto introduttivo è senz'altro congruente con le prescrizioni imperative di cui all'art. 86 c.g.c. e, in particolare, contiene un'esposizione dei fatti certamente bastevole ad innescare il pieno contraddittorio con l'incolpato.

2. II motivo di appello: «Erroneità della sentenza: insussistenza dei requisiti per aversi imputazione di danno erariale. Genericità e indeterminatezza. Mancato assolvimento dell'onere probatorio. Mancata precisazione di specifiche condotte riferibili a specifici danni e del nesso eziologico tra le condotte e il danno. Insussistenza del danno imputabile o errata quantificazione del danno».

Con il secondo, articolato motivo, l'appellante contesta l'intero impianto argomentativo della sentenza, sostenendo, per un verso, che non vi sarebbe prova di comportamenti materiali che possano aver provocato minori introiti fiscali, disservizi e maggiori costi per l'Amministrazione e, per altro verso,

che il pregiudizio arrecato all'erario sarebbe insussistente o, al più, macroscopicamente inferiore rispetto alla quantificazione operata dal primo giudice.

2.1 La doglianza riguardante l'asserito difetto di prova delle condotte è infondata ove si consideri che vi è un giudicato penale, che fa stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., circa l'accertamento della sussistenza dei fatti, della loro illiceità penale e l'affermazione che il FOGGETTI li ha commessi.

A tanto si perviene, considerando che il processo penale in cui è stato coinvolto per i medesimi fatti fondanti la contestata responsabilità amministrativa è stato esitato con la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 647/2023, che ha provveduto ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).

Con tale sentenza, per quanto di interesse in questa sede, è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Roma del 17/5/2017 (resa a seguito di giudizio abbreviato e con la quale il FOGGETTI era stato ritenuto *«responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica (capi 15, 16, 17 e 18) e - concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestate aggravante, unificati i reati nel vincolo della continuazione sub capo 15 e ridotta la pena per il rito – (...) condanna(to) alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; (...) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; dichiara(to) nei confronti di FOGGETTI Tommaso la estinzione del rapporto di lavoro e di impiego con la pubblica amministrazione di appartenenza (Agenzia delle Entrate); (...) ordina(ta), nei*

confronti di FOGGETTI Tommaso, la confisca di beni di cui il predetto ha la disponibilità per il valore di euro 25.000,00 (...)»).

La Corte d'Appello, preso atto del concordato intervenuto tra il FOGGETTI ed il P.G. con rinuncia agli altri motivi d'appello, ha rideterminato la pena inflittagli in relazione ai capi 15), 16) e 17) in anni 2 e mesi 8 di reclusione e dichiarato inammissibili gli altri motivi d'appello. Inoltre, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di associazione per delinquere (capo di imputazione 18) siccome estinto per intervenuta prescrizione.

Ad opinione dell'appellante la decisione assunta in base all'art. 599 bis c.p.p. sarebbe assimilabile ad una sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, perciò, priva di un accertamento definitivo sulla effettiva colpevolezza dell'imputato e, perciò, inidoneo ad attribuire alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio riguardante la responsabilità amministrativa.

Tale conclusione non è corretta.

Al riguardo, occorre considerare che il concordato in appello ha una finalità eminentemente deflattiva e non premiale (cfr. Cass. sent. 2647/2025), essendo un istituto volto a decongestionare il carico eccessivo di processi pendenti in appello, imperniato sull'accelerazione consensuale della definizione del giudizio di secondo grado, attraverso la rinuncia ai motivi di appello ritenuti sovrabbondanti e dalla contestuale selezione condivisa dalle parti del motivo (o dei motivi) irrinunciabili.

Tale finalità pone contestualmente in luce la natura prettamente processuale dell'istituto, "(…) basato essenzialmente su una intesa tra le parti in ordine ai motivi finalizzata ad una possibile delimitazione del "thema decidendum" da

devolvere all'esame del giudice dell'impugnazione (…)", nel quale difettano "(…) quei caratteri di 'premialità' sostanziale che qualificano (…) il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 e segg. cod. proc. pen." (in termini, Cass., sent. n. 9188 del 12 gennaio 2023).

In questa prospettiva, è del tutto inappropriato il parallelismo con l'istituto del patteggiamento ex art. 444 cpp (in termini cfr. Sez. II App sent. 140/2026): non può farsi generico riferimento alla tipologia di decisione e desumere dall'esistenza del concordato la minorazione dell'efficacia extrapenale della stessa.

Occorre indagare le dinamiche di formazione della statuizione penale e verificare se la stessa è provvista dell'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p.

Ebbene, nel caso in esame:

- vi è stata una condanna di primo grado per i capi di imputazione 15, 16 e 17 (ossia per quelli riguardanti le condotte per le quali il FOGGETTI è tratto a giudizio anche innanzi alla Corte dei conti);
- detta condanna è stata assunta con la modalità del rito abbreviato ex artt. 438 e ss. c.p.p.;
- in sede di appello vi è stato un concordato che ha riguardato, per quanto di rilievo in questa sede, solo la modulazione della pena ma non anche la sussistenza dei reati per come accertati nel precedente grado.

Dunque, le statuizioni riguardanti l'accertamento della sussistenza dei fatti, della loro illiceità penale nonché l'affermazione che il FOGGETTI li ha commessi sono passate in giudicato.

Sicché, a norma dell'art. 651, comma 2, c.p.p. quella decisione è destinata a

riverberare efficacia vincolante anche sul presente giudizio, rendendo del tutto irrilevanti le argomentazioni dell'appellante volte a sostenere che non ci sono state le condotte contrarie ai doveri d'ufficio e che ha avuto luogo una remunerazione illecita di consistenza assai più modesta di quella accertata in sede penale.

2.2 Danno da mancato introito

L'appellante ha contestato la consistenza delle quattro voci di danno che il primo giudice gli ha imputato.

Con riferimento al danno da mancato introito di tributi, ha sostenuto che l'importo oggetto di condanna (€ 7.902,00), già considerevolmente ridotto rispetto alla originaria contestazione (€ 82.273,57), dovrebbe essere ulteriormente diminuito fino ad € 1.065,62.

E ciò in considerazione dei calcoli operati dal consulente di parte (Papaleo), esaminando gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Pan di Zucchero S.a.s. e del suo socio amministratore Sandro Guerrini.

Tale conclusione non può essere accolta.

Al di là delle trascurabili incongruenze presenti nella perizia (nella quale si riportano in diversi passaggi importi diversi della plusvalenza oggetto di rideterminazione - € 29.570,00 vs € 29.253,00 - e sono presenti errori aritmetici - € 44.704,42 vs € 44.707,42), certamente inidonee ad inficiarne l'attendibilità, il profilo critico riguarda la quantificazione delle imposte fondata sull'assunto che determinate perdite fiscali fossero disponibili e utilizzabili dalla socia accomandante nel periodo d'imposta considerato: la documentazione allegata attesta una perdita dichiarata dalla società per il 2003, ma non consente, da sola, di verificare il saldo delle perdite individuali

effettivamente riportabili, né il completo calcolo delle imposte personali.

Infine, la relazione individua un differenziale fiscale teorico tra due scenari, ma non documenta in modo completo la corrispondenza tra tale differenziale e l'ammontare dei tributi effettivamente rimasti insoluti.

Quindi in mancanza di una accurata riconciliazione delle dichiarazioni fiscali individuali con i prospetti di utilizzo delle perdite, il conteggio analitico del debito tributario effettivo è del tutto inattendibile.

Inoltre, sotto un profilo di coerenza logica sistemica, non troverebbe giustificazione la dazione di ben € 5.000,00 al FOGGETTI (fra l'altro, parte maggiore dell'importo di € 8.000,00 versato in contanti dal Guerrini per ottenere l'indebito sgravio) se il risparmio atteso fosse stato tanto esiguo. Non trascurabile è poi che dalle captazioni tecniche riportate nella sentenza del Tribunale di Roma n. 906/2017, risulta che anche per l'altra socia accomandante della Pan di Zucchero S.a.s. (Flammini Patrizia) vi erano state iniziative volte a farle ottenere un provvedimento di sgravio che, poi, però non si erano concretizzate in quanto la stessa non aveva a disposizione la somma (€ 10.000,00) richiesta dagli associati (cfr. sent. pag. 51).

In definitiva, deve essere confermata la statuizione del primo giudice sul punto.

2.3 Danno da disservizio in senso stretto

La Procura regionale, fra i danni erariali ascrivibili al FOGGETTI, ha incluso il danno da disservizio in senso stretto, riconducibile ai costi sostenuti dall'Amministrazione per remunerare il personale impegnato, anziché nei normali compiti istituzionali, nelle attività straordinarie di verifica delle condotte illecite.

Tale danno è stato quantificato in € 6.950,00, pari alla remunerazione erogata ad un Audit Manager (funzionario tributario della III Area, titolare di Posizione Organizzativa Semplice) per complessivi 30 giorni lavorativi.

Il primo giudice ha accolto integralmente la domanda attorea ritenendo che, non potesse esser contestata né la configurabilità di questa tipologia di danno, nè la sua riferibilità al convenuto, «posto che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente dichiarato che il personale impiegato nell'attività di audit interno, "in assenza degli eventi criminosi del Foggetti, sarebbe stato impiegato a pieno titolo nello svolgimento di attività proprie delle strutture di appartenenza come previsto dalle disposizioni di servizio"». Inoltre, ha ritenuto correttamente stimata la sua consistenza.

Ad opinione dell'appellante, però, poiché, delle tre vicende analizzate dall'audit solo una aveva mostrato criticità, il danno avrebbe dovuto essere ridotto drasticamente:

- in primo luogo, il danno avrebbe dovuto essere ridotto ad un terzo (€ 2.316,70), perché solo rispetto ad una delle tre società oggetto di indagini (Pan di Zucchero) erano emerse anomalie;
- a tale riduzione avrebbe dovuto seguirne un'altra, pari al 50%, per la verifica di attività estranee al Foggetti e ricollegate al primo grado di giudizio che vedeva coinvolta detta società (infatti, l'audit aveva verificato l'intera pratica mentre il Foggetti si interessava della stessa solo dal secondo grado di giudizio, cioè quando la pretesa impositiva nei confronti della società era stata già stata rideterminata da altro funzionario).

Di conseguenza, il danno da disservizio in senso stretto non avrebbe potuto

essere superiore ad € 1.158,35.

Aggiungeva, poi, un'ulteriore argomentazione legata al passo indietro della Procura Regionale in ordine alla quantificazione del danno da mancato introito.

Posto che la consistenza inizialmente ipotizzata di € 82.273,57 era stata ridotta di circa il 90,4%, il preteso danno da disservizio avrebbe dovuto essere parallelamente ridimensionato nell'importo di € 667,20.

La doglianza è palesemente infondata.

Essa è basata sul suggestivo ma del tutto errato presupposto che vi sia una relazione condizionante tra i tributi non introitati ed i costi sostenuti per l'accertamento delle attività illecite: siccome all'esito delle articolate operazioni di verifica era risultato che l'ammontare dei tributi non introitati era inferiore all'ammontare originariamente determinato, solo una minima parte dei costi delle attività di audit sarebbero riferibili al FOGGETTI.

In realtà, la misura del danno da mancato introito è un parametro del tutto ininfluente ai fini della determinazione del danno da disservizio in senso stretto.

Quest'ultimo esprime il nocumento patito dall'Amministrazione per aver dovuto compiere mirati accertamenti straordinari su attività risultate compromesse da condotte sussumibili, in base ai primi riscontri investigativi, in fattispecie di reati.

È irrilevante se sia tanto o poco l'importo dei tributi sottratti all'erario attraverso l'azione del dipendente infedele. Ciò che rileva è solo complessità dell'accertamento compiuto per rilevare lo svolgimento viziato di compiti istituzionali.

In questa prospettiva, considerata la natura dell'attività di audit e la laboriosità degli accertamenti svolti, l'impegno profuso non si presta a una misurazione dosimetrica o a un rigido calcolo quantitativo. Pertanto, è corretto il ricorso alla valutazione in via equitativa, atta a ponderare adeguatamente il valore e l'estensione dell'attività complessivamente eseguita.

In definitiva, la quantificazione operata assumendo un impegno per trenta giorni lavorativi di una risorsa di livello professionale adeguato alla tipologia di approfondimenti da compiere è pienamente ragionevole.

2.4 Danno da disservizio in senso ampio

L'Organo requirente ha ravvisato nella vicenda anche il danno patrimoniale da retribuzione indebitamente corrisposta per attività svolta per fini egoistici o danno da disservizio: secondo la prospettazione attorea, le energie lavorative dell'allora dipendente erano state distratte dai compiti istituzionali, a remunerazione dei quali la retribuzione era stata corrisposta, per essere destinate al compimento di condotte illecite risultate anche di rilievo penale, con conseguente alterazione del nesso sinallagmatico e disutilità della relativa spesa.

La Corte territoriale, pur ravvisando la sussistenza di tale tipologia di danno, ne ha ridimensionato la consistenza: la quantificazione operata dalla Procura regionale, attraverso il ricorso ad una stima equitativa, nell'importo di € 23.641,00, pari al 50% della retribuzione lorda riferibile al periodo in cui erano state poste in essere le condotte illecite (ottobre 2012 – ottobre 2013), è stata ridotta applicando su detto parametro la minore aliquota del 20% «in considerazione delle modalità delle condotte poste in essere dal convenuto e degli episodi corruttivi che gli sono stati addebitati».

Pertanto, è pervenuta alla statuizione di condanna al pagamento dell'importo di € 9.546,00 (pari al 20% di € 47.282,00).

Tale soluzione è stata criticata dall'appellante evidenziando che:

• aveva sempre raggiunto le votazioni più alte;

• era stato insignito di onorificenze;

• aveva agito nella legalità ed in ottemperanza all'autotutela tributaria.

Pertanto, riteneva che detto danno, al più, avrebbe potuto essere quantificato in una parte dell'importo asseritamente costituente il costo dell'audit (€ 667,20), considerato che il tempo del controllo non potrebbe che essere simile a quello della pretesa distrazione del dipendente o comunque, in via gradata, al massimo nella misura del 5% delle retribuzioni di interesse.

Il motivo di gravame è infondato.

In primo luogo, occorre ulteriormente ribadire che, in ragione del giudicato maturato sulle statuizioni di condanna in sede penale, costituisce circostanza non ulteriormente sindacabile che ha avuto luogo una vigorosa torsione della funzione pubblica in conseguenza della fruizione di tangenti: è stata sapientemente mutata, in esito a munifiche dazioni illecite, la fisionomia di istituti di diritto sostanziale e processuale ordinariamente impiegati per la gestione dei rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, in vista dell'abbattimento dell'onere fiscale conseguente ad avvisi di accertamento.

Rispetto a tale scenario, l'evocazione delle ottime valutazioni ricevute per le performance e delle onorificenze attribuite per il servizio prestato è un tentativo puerile di far apparire come encomiabile un servizio profondamente dequotato dal compimento reiterato di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Come correttamente rilevato dalla Procura generale nelle conclusioni, se

l'Amministrazione avesse potuto, al tempo, prendere contezza dei gravissimi fatti di corruzione commessi dal FOGGETTI, ragionevolmente, non si sarebbe determinata a formalizzare lusinghieri giudizi nei suoi confronti.

Dunque, a fronte di condotte illegali, almeno una parte dell'attività svolta nel segmento temporale di riferimento fuoriesce dal perimetro della fisiologia operativa assumendo i connotati di condotta solo apparentemente istituzionale.

Con la conseguenza che la retribuzione associata a tale porzione di lavoro è sprovvista di causa giustificativa e, perciò, dannosa per l'Amministrazione che l'ha inutilmente corrisposta.

Circa la misura di tale danno devono essere replicate le considerazioni sopra svolte circa l'indispensabilità del ricorso a valutazioni di tipo equitativo.

L'apprezzamento, escluso che possa essere compiuto assumendo a riferimento il costo della verifica straordinaria, trattandosi di parametro, all'evidenza, del tutto inconferente, non potendosi porre in relazione i tempi ed i costi dell'agire con quelli dell'indagine postuma, deve essere effettuato partendo dalla misura della retribuzione percepita nel periodo di riferimento ed assumendo una percentuale della stessa come modulatore del danno.

L'aliquota individuata dal primo giudice del 20% rappresenta una misura ragionevole della parte del servizio inutilmente retribuito.

2.5 Danno all'immagine

Infondate, infine, sono le contestazioni riguardanti il danno all'immagine.

Posto che l'entità delle tangenti (€ 25.000) è cristallizzata nel giudicato penale, la quantificazione del danno reputazionale subito dall'Amministrazione in conseguenza dei reati consumati in suo danno è stata operata in piena aderenza

al disposto dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della l. 20/1994: in assenza di elementi per superare la presunzione legale, il danno è stato correttamente determinato nell'importo di € 50.000,00.

2.6 Questione della rilevanza delle modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa introdotte dalla l. 1/2026

Le conclusioni fin qui esposte sono insensibili alle modifiche apportate dalla l. 1/2026 alla disciplina delle responsabilità amministrativa.

In particolare, l'appellante, con la memoria depositata in prossimità dell'udienza di trattazione del giudizio, richiamando lo *ius superveniens*, ha sostenuto, per un verso, che le condotte ascrittegli, essendo al più imputabili solo a titolo di colpa grave, sarebbero da ritenere scriminate in base alla previsione di cui all'art. 1 comma 1.1, lett. b, della legge n. 20/1994.

In ogni caso, avrebbe dovuto escludersi la sussistenza della colpa grave trattandosi di iniziative conformi a pareri delle autorità competenti (quali avrebbero dovuto ritenersi la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 198 del 1998, la giurisprudenza consolidata che riconosce il dovere di autotutela della P.A. finanziaria quale espressione dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.; il d.m. n. 37/1997, artt. 2 e 2-*quater*, che consente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria di procedere all'annullamento di atti illegittimi o infondati "anche in caso di non impugnabilità", con il solo limite del giudicato di merito), secondo il disposto dell'art. 1 comma 1, della medesima disposizione.

In via subordinata, ha affermato che avrebbe dovuto essere applicato il potere riduttivo nei termini previsti dall'art. 1, comma 1-*octies* della l. 20/1994.

Nessuna di tali argomentazioni è in grado di influire sulle statuizioni di condanna.

La previsione che limita la responsabilità nei casi di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria è, per espressa previsione (art. 1, comma 1.1, l. 20/1994), destinata ad operare solo quando i fatti e omissioni non siano commessi con dolo.

Nel caso in esame, le reiterate condotte di corruzione sono indiscutibilmente sostenute dal coefficiente psicologico del dolo, come definitivamente accertato in sede penale. Posto che quella pronuncia è destinata a riverberarsi ai sensi dell'art. 651 c.p.p. anche sul presente giudizio, viene meno la condizione di applicabilità della previsione scriminante della responsabilità amministrativa.

Né vale sostenere che *«il dolo del reato di corruzione non equivale al dolo del danno erariale, potendo il soggetto aver consapevolmente violato i propri doveri d'ufficio senza la coscienza e volontà di cagionare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza».*

In proposito è sufficiente rilevare che ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa a titolo doloso non occorre che la volontà dell'agente includa anche il profilo degli effetti nocivi per il patrimonio dell'amministrazione. La volontà dell'evento dannoso sussiste, infatti, anche allorquando l'evento – pregiudizio patrimoniale sia un'evenienza possibile a verificarsi (dolo generico) e quindi vi sia accettazione del rischio che questo si verifichi in conseguenza dell'azione o omissione.

Dunque, nel caso in esame è indubbia la connotazione dolosa delle condotte.

Ciò impedisce l'operatività della norma invocata dall'appellante.

Alla luce delle considerazioni appena svolte è superfluo ogni approfondimento sulle innovazioni riguardanti la colpa grave, trattandosi di elemento della fattispecie in questa sede irrilevante.

Quanto, infine, alla auspicata applicazione del potere riduttivo, la stessa non può essere accolta per la dirimente considerazione che, venendo in rilievo condotte ascrivibili a titolo di dolo, l'attenuazione delle conseguenze risarcitorie non può avere luogo

E tanto, sia considerando la disciplina preesistente rispetto alle modifiche introdotte dalla l. 1/2026, che in base alla disciplina emendata dal recente intervento di riforma, incidente sui commi 1-*bis* e 1-*octies* della l. 20/1994.

Invero, il cosiddetto potere riduttivo dell'addebito esercitabile dalla Corte dei conti (previsto in diversi contesti normativi: art. 83 r.d. 2440/1923, art. 52 r.d. 1214/1934, art. 19 d.P.R. 3/1957, ribadito più recentemente dall'art. 1, comma 1-*bis*, l. 20/1994 e dato per presupposto dal c.g.c. – cfr. art. 130, comma 6) rappresenta uno strumento per valorizzare circostanze non predefinite, allo scopo di ponderare l'entità del danno in ragione della compresenza di circostanze reali bisognevoli di adeguata valorizzazione, evitando che l'imputazione della responsabilità contabile sia insensibile a fattori contestuali.

La Corte costituzionale ha espressamente affermato (sent. n. 54 del 1975) che tale potere «costituisce un temperamento del principio della irrilevanza del grado della colpa», in grado di determinare «una attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, rimessa a un potere del giudice, che, a tal fine, può anche tener conto delle capacità economiche del soggetto

responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato» (sentenza n. 340 del 2001).

In definitiva, «l'intero danno subito dall'Amministrazione, ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile» (sentenze n. 183 del 2007 e 203 del 2022).

Nascendo come strumento di equità correttiva nella quantificazione del danno erariale, lo stesso è volto a consentire un adeguato apprezzamento delle concatenazioni causali complesse, di assetti organizzativi deficitari o di corresponsabilità diffuse o di altre specifiche peculiarità. In tale prospettiva, la modulazione consentita al giudice non può che riguardare contesti nei quali il pregiudizio sia la conseguenza di condotte solo colpose.

Con il dolo, perciò, questa architettura è strutturalmente incompatibile. La volontà cosciente di arrecare il danno o di accettarne il verificarsi come conseguenza certa o altamente probabile neutralizza ogni giustificazione equitativa: il danno è integralmente imputabile all'agente e la funzione compensativa-preventiva della responsabilità amministrativa impone il ristoro

pieno dell'erario.

La giurisprudenza di questa Corte, graniticamente, a partire dalla sentenza delle SS.RR. n. 115 del 15/4/1971, ha costantemente ritenuto inapplicabile il potere riduttivo nei casi di responsabilità amministrativa ascritta a titolo di dolo.

Tali conclusioni devono essere ribadite anche dopo le penetranti modifiche alla disciplina del potere riduttivo introdotte dalla l. 1/2026, astrattamente applicabili alla vicenda in esame a termini dell'art. 6, comma 1, della medesima legge.

Infatti, per un verso, il potere di riduzione nella configurazione tradizionale non è stato per nulla inciso dagli interventi emendativi («fermi restando il potere di riduzione (…)»: cfr. comma 1-*bis*, della legge 20/1994, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), l 1/2026). Per altro verso, l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei termini previsti dall'art. 1, comma 1-*octies*, della l. 20/1994, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), l. 1/2026, è stato esplicitamente escluso, fra l'altro, nei casi «di danno cagionato con dolo».

Dunque, non v'è spazio per alcuna, maggiormente indulgente, valutazione di circostanze in grado di attenuare le conseguenze risarcitorie in capo al responsabile delle condotte generative del danno erariale.

3. Conclusioni

Conclusivamente, l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato con conseguente integrale conferma delle statuizioni recate dalla sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dello

Stato, nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che, nei riguardi dell'interventore adesivo dipendente (Agenzia delle Entrate), sebbene l'esito del giudizio integri una situazione di vittoria rispetto all'appellante soccombente, può essere disposta l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto del contenuto meramente formale della costituzione, della mancata articolazione di strutturate difese e della mancata partecipazione all'udienza di trattazione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da FOGGETTI Tommaso, iscritto al n. **61925** del registro di segreteria, lo rigetta.

Le spese a beneficio dello Stato sono liquidate nella misura di € 240,00 (duecentoquaranta/00), mentre sono compensate nei confronti dell'interveniente Agenzia delle Entrate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Roberto Rizzi — Enrico Torri

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23/10/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente